

Domanda:

Quando e perché è obbligatorio fornire codice POD e codice PDR al manutentore?

Risposta:

Uno degli obiettivi del CURMIT - catasto unico regionale telematico degli impianti termici della Regione Marche, entrato in funzione da settembre 2019, è arrivare ad un censimento quanto più possibile completo e corretto degli impianti esistenti sul territorio regionale. Per individuare in modo univoco un impianto termico ed evitare duplicazioni nel catasto è indispensabile associare l'impianto stesso a dati appunto unici per quell'impianto, come il PDR e/o il POD¹.

Con l'entrata in vigore del CURMIT il libretto d'impianto è diventato telematico e viene pertanto aggiornato a catasto dal manutentore; il libretto è stato inoltre integrato dalla Regione Marche, ai sensi di quanto previsto dalla normativa, con alcune schede aggiuntive rispetto al modello ministeriale approvato con DM del 10 febbraio 2014.²

Nello specifico, la Regione Marche ha aggiunto al libretto di impianto la scheda 1Bis³ dove occorre appunto riportare il PDR e il POD, analogamente a quello che avviene già da tempo in altre regioni.

In particolare, il PDR è sempre obbligatorio nel caso di impianti termici dotati di generatore di calore a fiamma alimentati da gas da rete di distribuzione (metano o più raramente anche GPL); il POD è sempre obbligatorio per gli impianti non collegati alla rete di distribuzione (come le pompe di calore, gli impianti a GPL e quelli a biomasse); in alcuni casi (per esempio quando il PDR o il POD sono associati ad un altro impianto presente a catasto) sono obbligatori entrambi i codici.

I codici PDR e POD sono quindi dati da conferire obbligatoriamente al catasto, quando pertinenti: essi vanno comunicati al manutentore, che provvederà ad inserirli nel libretto d'impianto telematico.⁴

Qualora il responsabile dell'impianto non fornisca tali codici al manutentore quando ne sussiste l'obbligatorietà, quest'ultimo, oltre a non poter completare la compilazione del libretto d'impianto con i dati obbligatori, non potrà neppure trasmettere a catasto la documentazione prevista per legge, come il rapporto di controllo di efficienza munito di bollino (RCEE), perché il CURMIT richiede appunto che vengano previamente inseriti nel libretto tutti i dati obbligatori.

Se il responsabile dell'impianto non fornisce il PDR e/o il POD, il manutentore segnalerà pertanto l'anomalia nel RCEE cartaceo che rilascia allo stesso responsabile (indicando che non gli sarà possibile trasmettere il documento a catasto per mancanza del PDR/POD, dato obbligatorio previsto dal libretto di impianto).

In tal caso, l'impianto sarà passibile di ispezione, poiché non è stata trasmessa entro le scadenze la documentazione prevista (RCEE con bollino e quant'altro): l'Autorità Competente, alla quale non risulterà l'invio di tali documenti, dovrà appunto procedere con una ispezione a pagamento come stabilito all'art. 8, comma 1, della L.R. 19/2015.

¹ POD: codice alfanumerico nazionale di 14 caratteri che inizia per "IT", che identifica univocamente il punto di prelievo. È indicato nella bolletta dell'energia elettrica; PDR: codice numerico nazionale di 14 cifre, che identifica univocamente il punto di prelievo. È indicato nella bolletta del gas.

² Cfr. art. 7, comma 6 del DPR 74/2013 e art. 3, comma 3 del DM 10 febbraio 2014 - Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.

³ Vedi allegato 2 al DDPF n. 125 del 01/10/2019.

⁴ N.B.: i codici PDR e POD **non sono dati sensibili** bensì dati identificativi. Tali dati risultano essenziali ai fini dell'incrocio tra il catasto termico della Regione e le banche dati fornite alla Regione dai distributori di energia primaria (combustibile ed energia elettrica) ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.Lgs 192/2005 e dell'art. 12, comma 7 della l.r. 19/2015: grazie a tale incrocio è possibile individuare gli impianti esistenti ma non censiti nel catasto. Al pari degli altri dati trasmessi al CURMIT dai manutentori, POD e PDR saranno soggetti alla tutela dei dati personali (D. Lgs. 196/2003): in particolare, essi **verranno trattati solamente ai fini dell'espletamento degli obblighi di legge** legati alle ispezioni sugli impianti termici.